

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

IIS “C. Rosatelli” di RIETI

Premessa

Il Bullismo e il Cyberbullismo sono fenomeni che, per la complessità che li caratterizza e la delicatezza dell’ambito di interesse, relativo alla crescita, alla vita quotidiana dei ragazzi e quindi alla loro salute, impongono la creazione di una sinergia tra diversi attori: le persone coinvolte che, solo apparentemente, sono la vittima e l’autore del gesto ma anche i testimoni, i genitori, gli insegnanti, gli amici e tutti coloro che potenzialmente hanno un ruolo attivo nel prevenire e contrastare tali manifestazioni.

Il 14 giugno 2024 è stata promulgata la Legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”. In particolare la legge citata ha apportato, tra le altre, modifiche alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, prevedendo all’art. 1 l’adozione da parte di ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, di un Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo, istituendo a tal fine anche un Tavolo permanente di Monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti delle studentesse e degli studenti, dei docenti, delle famiglie ed esperti di settore.

Il presente codice interno è redatto in conformità con le disposizioni della suddetta Legge del 2024, in ottemperanza alle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ha lo scopo fornire una guida operativa all'interno dell'Istituto, tutelando tutte le studentesse e gli studenti e promuovendo un ambiente scolastico sicuro, rispettoso ed inclusivo nel quale non avvengano tali eventi.

Normativa di riferimento

Il Bullismo e il Cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalle seguenti normative:

- Artt. 2, 3, 9, 15, 28, 30, 33, 34, 38 della Costituzione Italiana;
- Artt. 368, 414 bis, 494, 528, 575, 580, 581, 582, 584, 588, 595, 600 ter e quater, 610, 612, 612 bis, 615 bis, 615 ter, 616, 624, 635, 640 ter, 660, 724 del Codice Penale;
- Artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile;
- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca;
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al Cyberbullismo (aprile 2015);
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al Cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo;
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017);
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e Cyberbullismo;
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo;
- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado;
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del Cyberbullismo (Legge n. 234/2021);
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo;
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.

Articolo 1 – Finalità del Codice

Il presente codice ha come obiettivi:

1. Prevenire episodi di Bullismo e Cyberbullismo attraverso azioni educative mirate.
2. Garantire la sicurezza fisica e psicologica delle studentesse e degli studenti e di tutto il personale scolastico.
3. Promuovere una cultura del rispetto e della legalità.
4. Attivare procedure efficaci per il contrasto di eventuali episodi segnalati.

Articolo 2 – Definizioni di Bullismo e Cyberbullismo

Il Bullismo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web e sui social network. Il bullismo diventa quindi Cyberbullismo, cioè la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come Bullismo.

Differenze tra Bullismo e Cyberbullismo

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;

i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Articolo 3 – Definizioni di Condotte di Bullismo e Cyberbullismo.

1. Le condotte di bullismo possono essere:

- a) **Bullismo fisico:** aggressioni fisiche come percosse, spinte, calci, danneggiamento di oggetti o furti.
- b) **Bullismo verbale:** insulti, minacce, derisioni e l'uso di un linguaggio umiliante.
- c) **Bullismo relazionale (o ostracizzante):** isolamento, esclusione dal gruppo, "violenza psicologica del silenzio", umiliazione, calunnia e diffamazione della vittima.
- d) **Bullismo discriminatorio:** atti di bullismo basati su orientamento sessuale, provenienza geografica, fede religiosa.

2. Le condotte di Cyberbullismo sono classificate in sette diverse tipologie:

- a) **Flaming:** offesa, insulto o provocazione di una persona in un social o in un forum.
- b) **Harassment:** invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari.
- c) **Cyberstalking:** comportamento offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio.
- d) **Denigration:** attività offensiva intenzionale per danneggiare la reputazione di una persona.
- e) **Impersonation:** violazione di un account e accesso abusivo a programmi e contenuti.
- f) **Outing and trickery:** tradimento della fiducia con divulgazione di informazioni private.
- g) **Exclusion:** esclusione o espulsione da un gruppo online.
- h) **Happy Slapping:** Trattasi della produzione di una registrazione video di un'aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione online a cui aderiscono altri utenti, che pur non avendo partecipato direttamente all'accaduto, esprimono commenti, insulti e altre affermazioni diffamanti e ingiuriose.
- i) **Sexting:** invio di contenuti sessualmente espliciti tramite mezzi informatici.

Articolo 4 – Conseguenze Giuridiche del Bullismo e Cyberbullismo

1. Le condotte di bullismo e cyberbullismo possono configurare, come specificato anche nei

riferimenti normativi di cui sopra, reati come:

- a) **Diffamazione**
- b) **Molestia o disturbo alle persone**
- c) **Ingiuria**
- d) **Atti persecutori (Stalking)**
- e) **Istigazione al suicidio**
- f) **Violenza privata**
- g) **Minaccia**
- h) **Interferenze illecite nella vita privata**
- i) **Divulgazione di materiale pedopornografico**
- j) **Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**
- k) **Sostituzione di persona**
- l) **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico**
- m) **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**
- n) **Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza**
- o) **Frode informatica**
- p) **Calunnia**
- q) **Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti**
- r) **Istigazione a delinquere, a pratiche di pedofilia e pedopornografia, e a disobbedire alle leggi**
- s) **Percosse**
- t) **Lesioni personali**
- u) **Rissa**
- v) **Omicidio preterintenzionale**
- w) **Omicidio**
- x) **Danneggiamento**
- y) **Furto**
- z) **Pubblicazioni e spettacoli osceni.**

Il bullo può essere soggetto a sanzioni penali, civili e amministrative, e i genitori possono essere chiamati a rispondere per i danni causati dai figli.

Articolo 5 – Soggetti Coinvolti nelle Condotte di Bullismo e Cyberbullismo

- a) **Il bullo:** soggetto attivo dell'azione, agisce per soddisfare un bisogno di dominio, potere e autoaffermazione.
- a) **Il bullo gregario:** soggetto che agisce per compiacere il bullo principale
- b) **La vittima:** soggetto passivo dell'azione bullizzante, spesso individuata per caratteristiche fisiche o psicologiche percepite come debolezza
- c) **I terzi (pari):** possono essere sostenitori del bullo, difensori della vittima o spettatori passivi.
- d) **La scuola:** ha il ruolo di prevenzione e intervento attraverso il personale scolastico.
- e) **Le famiglie:** responsabili dell'educazione dei figli e della collaborazione con la scuola.

Articolo 6 – Ruoli e Responsabilità

1. **Dirigente Scolastico:** Supervisiona l'applicazione del Codice, promuove azioni formative e coordina interventi con le autorità competenti. Il dirigente scolastico, nel momento in cui viene a conoscenza di atti di Bullismo o Cyberbullismo, deve avviare sanzioni disciplinari, informare le famiglie e, nei casi più gravi, riferire alle autorità giudiziarie.
2. **Personale Scolastico:** Sono responsabili dell'osservazione e segnalazione di comportamenti a rischio, oltre a promuovere attività educative. Il personale scolastico è civilmente responsabile per la "culpa in vigilando" e ha l'obbligo di segnalare i casi di bullismo al dirigente scolastico. Il personale scolastico che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria di un reato perseguibile d'ufficio, può essere punito con una multa.

3. **Famiglie:** Collaborano con la scuola per monitorare e prevenire comportamenti scorretti, educando i figli all'uso consapevole delle tecnologie. I genitori sono civilmente responsabili per la "culpa in educando" e devono risarcire i danni causati dai figli.
4. **Studentesse e Studenti:** Si impegnano a rispettare i compagni e il personale scolastico, a segnalare situazioni problematiche e a partecipare alle attività di sensibilizzazione.
5. **Il "bullo":** Il bullo è penalmente e civilmente responsabile per i danni causati.
6. **Il "bullo passivo":** Il bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo dominante.

Articolo 7 – Tutele a Favore della Vittima di Bullismo e Cyberbullismo

1. **Tutele penalistiche:** Le condotte di bullismo e cyberbullismo possono essere penalmente rilevanti. Il bullo può essere punito con la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo in caso di concorso formale di reati.
2. **La Legge 29 maggio 2017, n. 71 e legge 17 maggio 2024, n. 70:** La legge n. 71/2017, come modificata dalla legge n. 70/2024, mira a prevenire e contrastare il Bullismo e il Cyberbullismo, privilegiando azioni formative ed educative.
3. **Diritto all'oscuramento:** La vittima di cyberbullismo, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, può richiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi online.
4. **Ammonimento del Questore:** Nei casi di cyberbullismo commessi da minori ultraquattordicenni, la vittima può richiedere l'ammonimento del questore.

Articolo 8 – Organi Scolastici Permanenti di Presidio

1. **Referente scolastico dell'area Bullismo e Cyberbullismo:** coordina le iniziative di prevenzione e contrasto, offre consulenza, cura la formazione, monitora i casi e comunica i dati statistici.
2. **Team antibullismo:** previsto dal Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, n. 18, istruisce i casi, individua le azioni da intraprendere, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale e segnala i casi all'autorità giudiziaria.
 - a) Il Team antibullismo è costituito da:
 - Dirigente Scolastico
 - Referente scolastico dell'area Bullismo e Cyberbullismo
 - Referente Legalità
 - Collaboratori della Dirigente Scolastica
 - Referente di Plesso
 - Referente Inclusione
 - Referente di Educazione Civica
 - Animatore digitale dell'Istituto
 - Uno psicologo dello sportello scolastico
 - b) Il Team antibullismo è presieduto dal Dirigente Scolastico e si riunisce obbligatoriamente all'inizio di ogni anno scolastico, nel mese di maggio e ogni qualvolta il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario. Le informazioni condivise all'interno del team antibullismo sono soggette a riservatezza.
3. **Tavolo permanente di Monitoraggio per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo,** con durata triennale e con possibilità di rinnovo dei componenti, istituito in data 28/03/2025 con Decreto Prot. N. 0005031 del Dirigente Scolastico Prof.ssa Beatrice Tempesta, ai sensi dell'art. 4 comma 2-bis legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificato dall'art. 1, lettera c) n.3 della legge 17 maggio 2024, n. 70.
 - a) Il Tavolo permanente di Monitoraggio di cui al precedente punto 3 è composto da:
 - Dirigente Scolastico (Presidente);
 - Studentesse e Studenti eletti Rappresentanti di Istituto;
 - Genitori eletti nel Consiglio di Istituto, per la componente delle famiglie;
 - Docenti appartenenti al Team Antibullismo dell'Istituto, in qualità di rappresentanti dei Docenti;

- Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico;
- Referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- Referente per la legalità;
- Psicologa d'Istituto;
- Referenti di plesso;
- Animatore Digitale.

b) Per i compiti, le funzioni ed il funzionamento del Tavolo permanente di Monitoraggio si rimanda agli artt. 3 e 4 del suddetto Decreto di istituzione Prot. N. 0005031 del Dirigente Scolastico Prof.ssa Beatrice Tempesta, del 28/03/2025, che è da considerarsi parte integrante del presente Codice.

Il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, n. 18 prevede, inoltre, l'eventuale costituzione di un Team per l'Emergenza, di supporto agli organi sopra indicati, anche tramite le reti di scopo, integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative.

a) L'eventuale team per l'emergenza è costituito da:

- Dirigente Scolastico
- Referente scolastico dell'area Bullismo e Cyberbullismo
- Psicologo dello sportello scolastico.

Articolo 9 – Prevenzioni Scolastiche Contro il Bullismo e il Cyberbullismo

1. Prevenzione primaria (universale): azioni rivolte a tutta la popolazione scolastica per promuovere un clima positivo e un senso di comunità, inclusi incontri con esperti, questionari anonimi e punti di raccolta per segnalazioni.

2. Prevenzione secondaria (selettiva): azioni rivolte a gruppi di studenti con dinamiche critiche, che includono attività di discussione, role-playing e monitoraggio continuo.

3. Prevenzione terziaria (indicata): azioni rivolte a singoli alunni a rischio, con l'obiettivo di recuperare e prevenire le condotte di bullismo.

Articolo 10 – Procedura per la Gestione di Episodi

1. Segnalazione: Episodi di Bullismo o Cyberbullismo possono essere segnalati al Referente di Istituto o al Dirigente Scolastico, anche in forma anonima.

2. Valutazione: Il Referente e il Dirigente analizzano la segnalazione, coinvolgendo le parti interessate, secondo prassi che tutelino la riservatezza e la privacy delle stesse.

3. Intervento: Si attuano interventi educativi o disciplinari, nel rispetto delle normative vigenti.

4. Monitoraggio: Gli episodi segnalati sono monitorati per valutare l'efficacia degli interventi adottati.

Articolo 10.1 – Coinvolgimento della Famiglia

Come specificato nell'art. 5 della Legge 71/2017 "Salvo il fatto costituisca reato, (...), il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di Cyberbullismo informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguatamente azioni di carattere educativo."

L'intervento sarà condotto dal Dirigente Scolastico ed eventualmente dal Referente o altro membro del team allo scopo di:

- ✓ scambiarsi informazioni sull'accaduto;
- ✓ chiedere alla famiglia di partecipare alla definizione dell'intervento da attuare;
- ✓ chiedere di monitorare i cambiamenti nel figlio/figlia nel tempo per valutare l'efficacia dell'intervento.

Articolo 11 – Sanzioni Disciplinari Scolastiche

1. Per gli studenti coinvolti in episodi accertati di Bullismo o Cyberbullismo, si applicano sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità del fatto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.
3. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato ascoltato.
4. Le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate e ispirate al principio della riparazione del danno. Nelle sanzioni devono prevalere i profili educativi rispetto a quelli sanzionatori.
5. Le sanzioni variano dalla nota disciplinare alla sospensione, fino all'allontanamento dalla comunità scolastica.
6. Le sanzioni disciplinari per atti di Bullismo e Cyberbullismo sono indicate nella seguente tabella:

Tipologia di Bullismo	Prima Sanzione	In caso di Recidiva	Condotta Gravissima
Bullismo fisico	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 7 giorni	Sospensione da 7 a 15 giorni	Allontanamento superiore a 15 giorni
Bullismo verbale	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 7 giorni	Sospensione da 7 a 15 giorni	Allontanamento superiore a 15 giorni
Bullismo relazionale	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 7 giorni	Sospensione da 7 a 15 giorni	Allontanamento superiore a 15 giorni
Bullismo sessuale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni	Sospensione di 15 giorni	Allontanamento superiore a 15 giorni
Bullismo discriminatorio	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni	Sospensione di 15 giorni	Allontanamento superiore a 15 giorni
Flaming	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 7 giorni	Sospensione da 7 a 15 giorni	Allontanamento superiore a 15 giorni
Harassment	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 7 giorni	Sospensione da 7 a 15 giorni	Allontanamento superiore a 15 giorni

Tipologia di Bullismo	Prima Sanzione	In caso di Recidiva	Condotta Gravissima
Cyberstalking	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 7 giorni	Sospensione da 7 a 15 giorni	Allontanamento superiore a 15 giorni
Denigration	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 7 giorni	Sospensione da 7 a 15 giorni	Allontanamento superiore a 15 giorni
Impersonation	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 7 giorni	Sospensione da 7 a 15 giorni	Allontanamento superiore a 15 giorni
Outing and trickery	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 7 giorni	Sospensione da 7 a 15 giorni	Allontanamento superiore a 15 giorni
Exclusion	Nota disciplinare e	Sospensione da 7 a 15	Allontanamento

	sospensione da 3 a 7 giorni	giorni	superiore a 15 giorni
Happy Slapping	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 7 giorni	Sospensione da 7 a 15 giorni	Allontanamento superiore a 15 giorni
Sexting	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 7 giorni	Sospensione da 7 a 15 giorni	Allontanamento superiore a 15 giorni

7. Alle sanzioni disciplinari saranno sempre associate attività educative indirizzate alla riflessione e al cosiddetto recupero anticipato delle studentesse e degli studenti.

8. Per gli episodi più gravi, la scuola si riserva di informare le autorità competenti.

Articolo 12 – Azioni di prevenzione e contrasto al bullismo

1. Partecipazione alla Giornata del rispetto attraverso momenti di riflessione, condivisione e dialogo tra tutte le componenti della comunità scolastica.
2. Istituzione dell'indirizzo mail gestita dal referente scolastico della prevenzione e del contrasto al Bullismo al Cyberbullismo. Attraverso l'indirizzo mail le studentesse e gli studenti potranno inviare segnalazioni e riferire eventi di cui sono a conoscenza, al fine di attivare immediatamente le strategie di intervento.
3. Somministrazione di un questionario anonimo attraverso l'applicazione "Google moduli" a tutte le classi, per la rilevazione della percezione sui casi di Bullismo e Cyberbullismo nonché sul rispetto delle regole.
5. Partecipazione di tutto il personale docente a corsi di formazione promossi dal Dirigente Scolastico, dal Ministero, dall'Ufficio Scolastico Territoriale del Lazio, da altre scuole del territorio o da enti esterni relativi alla prevenzione e al contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo.
6. Attività didattiche curriculari ed extracurriculari e programmazione di incontri formativi, destinati alle studentesse, agli studenti ed eventualmente alle famiglie, relative al tema della prevenzione e del contrasto al Bullismo e Cyberbullismo, con il coinvolgimento degli enti locali, delle Forze dell'Ordine, delle associazioni del terzo settore, di figure professionali ed esperti.
8. Stipula di convenzioni con associazioni ed enti pubblici per la predisposizione di attività educative finalizzate al cosiddetto recupero anticipato delle studentesse e degli studenti.
9. Raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli episodi di Bullismo e Cyberbullismo.
10. Attivazione di uno sportello di ascolto per segnalazioni e supporto.
11. Promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso strumenti digitali e tradizionali.
12. Collaborazione con la ASL nell'ambito del progetto *Scuole che promuovono salute* e di altre eventuali proposte progettuali inerenti alla tematica.

Articolo 13– Monitoraggio e Aggiornamento del Codice

1. Il presente Codice è soggetto a revisione annuale per garantirne l'efficacia e l'adequatezza.
2. Eventuali modifiche saranno deliberate dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio d'Istituto.

Articolo 14 – Disposizioni Finali

Il presente Codice è parte integrante del Regolamento d'Istituto, ed è approvato nella seduta del Collegio Docenti del giorno 09/04/2025 con delibera n. 36 e del Consiglio di Istituto del giorno 21/05/2025 con delibera n. 41.

Lo stesso viene consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione delle studentesse e degli studenti.